



**COUNSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 giugno 2008 (11.06)
(OR. en)**

9500/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0097 (COD)**

**CODEC 603
TRANS 153**

NOTA INFORMATIVA

Oggetto : Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, dal 4 al 5 giugno 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Sig. Mathieu GROSCH (PPE/DE - BE), ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione comprendente 25 emendamenti (emendamenti 1-25) alla proposta di regolamento. Inoltre, i gruppi politici PPE/DE e ALDE hanno presentato congiuntamente due emendamenti (emendamenti 26rev e 27rev), il gruppo politico PSE ha presentato due emendamenti (emendamenti 28 e 29), il gruppo politico Verts/ALE ha presentato un emendamento (emendamento 30) e i gruppi politici PPE/DE, PSE e ALDE hanno presentato congiuntamente un emendamento (emendamento 31).

II. DIBATTITO

Il dibattito congiunto sui "Trasporti stradali" svoltosi il 20 maggio 2008 ha riguardato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)¹.

III. VOTAZIONE

Il Parlamento ha adottato 28 emendamenti nella votazione in plenaria il 5 giugno 2008 (emendamenti 1-25, 26rev, 29 e 31). Gli emendamenti 27rev e 28 sono stati ritirati.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono riportati nell'allegato della presente nota.

¹ Cfr. Capitolo II del documento 9499/08.

**Trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con pullman e autobus
(rifusione) ***I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato di servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione) (COM(2007)0264 – C6-0147/2007 – 2007/0097(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0264),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0147/2007),
 - visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - vista la lettera della commissione giuridica, in data 20 novembre 2007, a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0037/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei Servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1

Emendamento 1
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi né ai vettori che hanno accesso soltanto al mercato nazionale di servizi di trasporto con autobus né alle licenze loro rilasciate dagli Stati membri di stabilimento di detti vettori.

Emendamento 2
Considerando 13

(13) Occorre snellire per quanto possibile le formalità amministrative senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione e l'effettiva esecuzione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire anche l'applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi ***o contro quelle lievi e ripetute*** commesse ***in uno Stato membro diverso*** dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni *devono* essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. *Deve* essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni irrogate.

(13) Occorre snellire per quanto possibile le formalità amministrative senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione e l'effettiva esecuzione del presente regolamento. A tal fine, è opportuno precisare e rafforzare le norme in vigore in materia di ritiro della licenza comunitaria. Occorre adattare le norme in vigore in modo da garantire anche l'applicazione di sanzioni efficaci contro le infrazioni gravi commesse ***in Stati membri diversi*** dallo Stato membro di stabilimento. Le sanzioni *dovrebbero* essere non discriminatorie e proporzionate alla gravità delle infrazioni. *Dovrebbe* essere ammesso il ricorso giurisdizionale contro le sanzioni irrogate.

Emendamento 3
Considerando 14

(14) È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento. Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi *e quelle lievi e ripetute* commesse dai vettori, che hanno dato luogo a una sanzione.

(14) È opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del presente regolamento. Occorre che gli Stati membri inseriscano nel registro nazionale delle imprese di trasporto su strada tutte le infrazioni gravi commesse dai vettori, che hanno dato luogo a una sanzione.

Emendamento 26/rev
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) Per incoraggiare i servizi di trasporto effettuati con pullman, soprattutto per i turisti a basso reddito, e promuovere il turismo delle regioni, è necessario reintrodurre la regola dei 12 giorni per viaggi di andata e ritorno in pullman (cfr. paragrafo 78 della risoluzione del Parlamento del 29 novembre 2007 su una nuova politica comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo¹). Per questo motivo, sarebbe opportuno estendere di conseguenza il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada².

¹ Testi approvati, P6_TA(2007)0575.

² GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

Emendamento 4
Articolo 2, lettera g)

g) per “infrazioni gravi *o infrazioni lievi e ripetute* delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada” si intendono infrazioni che *portano* alla decadenza dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada].

g) per “infrazioni gravi delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada” si intendono infrazioni che, *dopo essere state oggetto di un procedimento giudiziario, potrebbero portare* alla decadenza dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. .../2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada].

Emendamento 5
Articolo 6, paragrafo 6, comma 1

6. L'impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali.

6. L'impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali. ***Essa informa lo Stato membro nel cui territorio si trova il luogo di partenza in merito alle ragioni di tali situazioni temporanee ed eccezionali.***

Emendamento 6
Articolo 6, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Gli Stati membri possono dispensare dalla procedura di autorizzazione i servizi regolari transfrontalieri entro il limite di 50 km dalla frontiera. Essi ne informano la Commissione e i paesi vicini.

Emendamento 7
Articolo 8, paragrafo 3

3. L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione entro ***quattro mesi*** dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.

3. L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione entro ***tre mesi*** dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.

Emendamento 8
Articolo 8, paragrafo 4, comma 1, lettera b)

b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni *o infrazioni lievi e ripetute* alle norme che disciplinano la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida dei veicoli ed i periodi di riposo *dei conducenti*;

b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni alle norme che disciplinano la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida dei veicoli ed i periodi di riposo *e che hanno portato alla perdita del requisito dell'onorabilità di cui al regolamento (CE) n. .../2008 [che fissa norme comuni in materia di requisiti da rispettare per esercitare la professione di operatore di servizi di trasporto su strada]*;

Emendamento 9
Articolo 8, paragrafo 4, comma 2

Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente la vitalità di un servizio comparabile gestito in base a un contratto pubblico servizio che fissa un obbligo di servizio pubblico definito nel regolamento (CE) n. nnnn/yyyy in materia di servizi pubblici di trasporti ferroviari e su strada di passeggeri sulle tratte dirette interessate, uno Stato membro può, con l'accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l'autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di 6 mesi al vettore.

soppresso

Emendamento 10
Articolo 8, paragrafo 8

8. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta, entro **quattro mesi** dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione, una decisione che entra in vigore dopo trenta giorni a decorrere dalla notifica agli Stati membri interessati.

8. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta, entro **dieci settimane** dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione, una decisione che entra in vigore dopo trenta giorni a decorrere dalla notifica agli Stati membri interessati.

Emendamento 11
Articolo 12, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

La Commissione e gli Stati membri si impegnano a prendere le misure necessarie affinché le disposizioni concernenti il foglio di viaggio risultanti da altre convenzioni con paesi terzi siano allineate, entro il 1° gennaio 2010, su quelle del presente regolamento.

Emendamento 12
Articolo 12, paragrafo 5

5. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.

5. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati, ***in una forma efficiente e di facile utilizzazione***, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.

Emendamento 13
Articolo 13, comma 2

Questi servizi sono destinati a viaggiatori ***non residenti*** trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al primo comma e devono essere effettuati con lo stesso veicolo o un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.

Questi servizi sono destinati a viaggiatori trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al primo comma e devono essere effettuati con lo stesso veicolo o un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.

Emendamento 14
Articolo 16, paragrafo 1, comma 1, lettera d)

d) ***orario di lavoro***, tempo di guida e periodi di riposo;

d) tempo di guida e periodi di riposo;

Emendamento 15
Articolo 16, paragrafo 1, comma 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) distacco di lavoratori a norma della direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi¹.

¹ *GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1. .*

Emendamento 29
Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis

1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionale in una determinata zona geografica dovuta al cabotaggio o da esso aggravata, qualsiasi Stato membro può deferire la questione alla Commissione, ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia, e fornisce alla Commissione le informazioni necessarie comunicandole le misure che intende adottare per quanto riguarda i vettori residenti.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) per "grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionale in una determinata zona geografica", si intende l'esistenza sul mercato di problemi ad esso specifici, tale da determinare un grave e potenzialmente durevole eccesso dell'offerta rispetto alla domanda che implica una minaccia alla stabilità finanziaria e alla sopravvivenza di un numero cospicuo di vettori che effettuano servizi di trasporto passeggeri;

b) per "zona geografica" si intende una zona che copre tutto o parte del territorio di uno Stato membro o che si estende a tutto o parte del territorio di altri Stati membri.

3. La Commissione esamina la situazione, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 10, decide entro un mese dal ricevimento della richiesta dello Stato membro interessato se siano o meno necessarie misure di salvaguardia e le adotta se sono necessarie. Le misure introdotte in conformità con il presente articolo rimangono in vigore per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile una volta. La Commissione comunica senza indugio agli Stati membri e al Consiglio qualsiasi decisione adottata ai sensi del presente paragrafo.

4. Se la Commissione decide di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti sono tenute ad adottare misure di portata equivalente per quanto riguarda i vettori residenti e ne informa la Commissione. Tali misure sono applicate al più tardi a partire dalla stessa data decisa per le misure di salvaguardia adottate dalla Commissione.

5. Qualsiasi Stato membro può presentare una decisione della Commissione di cui al paragrafo 3 alla Comunità entro 30 giorni dalla sua notifica. Il Consiglio, con decisione a maggioranza qualificata entro 30 giorni dal deferimento da parte di uno Stato membro o, se vi sono deferimenti da più Stati membri, dalla data del primo deferimento, può adottare una decisione diversa.

I termini stabiliti dal paragrafo 3 si applicano alla decisione del Consiglio. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente per quanto riguarda i vettori residenti e ne informano la Commissione. Se il Consiglio non adotta alcuna decisione entro il periodo di cui al primo comma, la decisione della Commissione diventa definitiva.

6. Se ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, la Commissione presenta una proposta al Consiglio, che adotta una decisione a maggioranza qualificata.

Emendamento 16

Articolo 22, paragrafo 1, comma 1, alinea

1. In caso di un'infrazione grave **o di infrazioni minori e ripetute** alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada **commesse o accertate** in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione emettono una diffida e possono in particolare imporre le seguenti sanzioni amministrative:

1. In caso di un'infrazione grave alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada **commessa o accertata** in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione emettono una diffida e possono in particolare imporre le seguenti sanzioni amministrative:

Emendamento 17
Articolo 22, paragrafo 1, comma 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) l'irrogazione di pene pecuniarie.

Emendamento 18
Articolo 22, paragrafo 2

2. Le autorità competenti degli Stati membri fanno divieto ai vettori di effettuare sul loro territorio trasporti internazionali di viaggiatori a norma del presente regolamento ***qualora siano incorsi ripetutamente in*** gravi infrazioni nei confronti della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, nonché i tempi di guida e i periodi di riposo dei conducenti. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Le autorità competenti degli Stati membri fanno divieto ai vettori di effettuare sul loro territorio trasporti internazionali di viaggiatori a norma del presente regolamento ***in caso di*** gravi infrazioni nei confronti della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada ***e quando è stata adottata una decisione finale dopo che sono state adite tutte le vie legali di riesame disponibili per l'operatore***, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, nonché i tempi di guida e i periodi di riposo dei conducenti. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Emendamento 19
Articolo 22, paragrafo 3

3. Nel caso di cui all'articolo 23, paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento ***valutano l'opportunità di applicare una sanzione nei confronti del*** vettore in questione. Esse comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, nel più breve tempo possibile e al più tardi entro tre mesi dalla notizia delle infrazioni, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia stata imposta. I casi in cui non sia stato possibile imporre tali sanzioni sono motivati.

3. Nel caso di cui all'articolo 23, paragrafo 1, ***quando è stata accertata un'infrazione grave***, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento ***decidono quale sanzione irrogare al*** vettore in questione. Esse comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui le infrazioni sono state accertate, nel più breve tempo possibile e al più tardi entro tre mesi dalla notizia delle infrazioni, quale delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sia stata imposta. I casi in cui non sia stato possibile imporre tali sanzioni sono motivati.

Emendamento 20
Articolo 23, paragrafo 1, comma 1, alinea

1. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave ***o di infrazioni lievi e ripetute*** del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili a un vettore non residente, lo Stato membro sul territorio del quale è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, quanto prima, e comunque entro un mese dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'infrazione, le seguenti informazioni:

1. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione grave del presente regolamento o delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada imputabili a un vettore non residente, lo Stato membro sul territorio del quale è stata accertata l'infrazione comunica alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, quanto prima, e comunque entro un mese dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'infrazione, le seguenti informazioni:

Emendamento 21
Articolo 23, paragrafo 2

2. Fatte salve le azioni penali, lo Stato membro ospitante può applicare sanzioni nei confronti del vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative comunitarie e nazionali in materia di trasporti. Tali sanzioni sono applicate su base non discriminatoria e possono consistere, segnatamente, in una diffida e/o, in caso di un'infrazione grave ***o di infrazioni lievi e ripetute***, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione.

2. Fatte salve le azioni penali, lo Stato membro ospitante può applicare sanzioni nei confronti del vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso sul suo territorio, infrazioni al presente regolamento o alle normative comunitarie e nazionali in materia di trasporti. Tali sanzioni sono applicate su base non discriminatoria e possono consistere, segnatamente, in una diffida e/o, in caso di un'infrazione grave, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è stata commessa l'infrazione ***e/o nell'irrogazione di pene pecuniarie***.

Emendamento 22
Articolo 24

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi **o le infrazioni minori ripetute** delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da vettori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione, così come le sanzioni adottate, siano registrate nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione del regolamento (CE) n. xx/xxxx [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da *osservare* per esercitare l'attività di trasportatore su strada]. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per almeno due anni.

Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse da vettori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione, così come le sanzioni adottate, siano registrate nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale istituito in applicazione del regolamento (CE) n. .../2008 [che stabilisce norme comuni sulle condizioni da *rispettare* per esercitare l'attività di trasportatore su strada]. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella base dati per almeno due anni.

Emendamento 31
Articolo 28 bis (nuovo)

Articolo 28 bis

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006 è inserito il seguente paragrafo:

"6 bis. In deroga alle disposizioni del paragrafo 6 e alle condizioni seguenti, il conducente che effettua un servizio di trasporto internazionale occasionale quale definito nel regolamento (CEE) n. 684/92, quale modificato dal regolamento (CE) n. 11/98, può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutive al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione:

– che il servizio di trasporto internazionale occasionale comprenda almeno un periodo di 24 ore in uno Stato membro o in un paese terzo diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;

– che il tempo di riposo settimanale dopo il ricorso alla deroga sia almeno un periodo di riposo settimanale regolare di 45 ore; che un riposo compensativo di 24 ore sia preso in blocco prima della fine della terza settimana che fa seguito al ricorso alla deroga; le modalità e i termini di tale riposo compensativo sono fissati come opportuno a livello nazionale dagli attori competenti;

– nel caso in cui la guida abbia luogo durante tutto il periodo fra le 22:00 e le 6:00, che vi siano due conducenti a bordo del veicolo o che il periodo di guida di cui all'articolo 7 sia ridotto a tre ore;

– a partire dal 1° gennaio 2014 il ricorso a tale deroga è possibile solo quando si utilizzano veicoli dotati di un'apparecchiatura di registrazione in conformità dei requisiti di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85."

Emendamento 23
Articolo 30, comma 2

Esso è applicabile a decorrere dal *[data di applicazione]*.

Esso è applicabile a decorrere dal *1° gennaio 2009*.

Emendamento 24
Allegato I, prima pagina della licenza

per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus

per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus *e per il cabotaggio*

Emendamento 25

Allegato I, Disposizioni generali, punto 5, lettera c)

c) abbia commesso una infrazione grave **o infrazioni lievi e ripetute** alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada in **un qualsiasi Stato membro**, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1), quarto comma, del regolamento (CE) n. [.../...][il presente regolamento]. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria ovvero al ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie conformi autenticate della licenza comunitaria.

c) abbia commesso una infrazione grave alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada in **uno o più Stati membri**, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1), quarto comma, del regolamento (CE) n. .../2008 [il presente regolamento]. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria ovvero al ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie conformi autenticate della licenza comunitaria.